

CONSIGLIO PROVINCIALE DI GROSSETO

Seduta del 19/12/2019
Deliberazione n° 39 del 19/12/2019

OGGETTO

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 .

Componenti presenti (*=assente):

Aldi Luca	Giuntini Marcello
(*) Angelini Pierfrancesco	Grisanti Luca
Biagioni Marco	(*) Limatola Francesco
(*) Carlicchi Rinaldo	(*) Mascagni Lorenzo
Ceccherini Bruno	Ciamarella Olga
Vivarelli Colonna Antonfrancesco (Presidente della Provincia)	

Presenti n.7

Presiede il Presidente della Provincia di Grosseto

Partecipa il Segretario Generale

Scrutatori:

Aldi Luca, Ciamarella Olga

AREA EDILIZIA, PATRIMONIO E SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 .

=====

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Grosseto, 10/12/2019

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Silvia Petri

=====

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Grosseto, 13/12/2019

IL DIRIGENTE

Avv. Emilio Ubaldino

=====

PROPONENTE

Il Presidente

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

===== **RISERVATO AL SEGRETARIO GENERALE** =====

Visto il sovrastante pareri;

Il presente provvedimento è stato adottato dal Consiglio Provinciale, preso atto di quanto emerso nel dibattito, in allegato "E".

IL PRESIDENTE

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO

Avv. Emilio Ubaldino

Costituisce parte integrante e sostanziale di essa il seguente allegato:

- A. Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2018;
- B. Scheda per la rilevazione delle partecipazioni - Revisione periodica ex art. 20 TUSP - dati relativi all'anno 2018;
- C. Piano Ristrutturazione stragiudiziale del debito bancario 2017 – 2021 di RAMA s.p.A.
- D. Parere Organo di Revisione

Gli allegati A), B) e C) di cui all'originale cartaceo, che possono essere visionati presso l'Ufficio Consiglio, in piazza Dante 35 a Grosseto, non vengono inseriti nella presente copia informatica e nella copia che viene pubblicata all'Albo Pretorio.

Il Consiglio Provinciale

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (decreto correttivo);

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che la Provincia, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, ai sensi del successivo comma 4, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

- inoltre, ai sensi del successivo comma 7, sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

RICHIAMATE integralmente:

- la delibera di C.P. n. 26 del 27.09.2017 avente ad oggetto “*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal dlgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazione*”;
- il Decreto Presidenziale n. 86 del 01/10/2018 avente ad oggetto “*Revisione straordinaria delle società partecipate 2017 – Ricognizione delle attività inerenti il procedimento*”;
- la delibera di C.P. n. 44 del 17.12.2018 recante “*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100*”

DATO ATTO CHE con il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche 2017 approvato dal Consiglio Provinciale con la deliberazione sopra citata n. 26/2017 veniva stabilito:

1. il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti società:
 - SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA
 - CO.SVI.G. SRL
 - NET-SPRING SRL
 - GROSSETO FIERE SPA
 - SEAM
2. il mantenimento con azioni di razionalizzazione da parte delle seguenti società:
 - POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO SCARL
 - RAMA SPA
3. la presa d'atto delle operazioni di chiusura della liquidazione per le seguenti società:
 - COSECA SRL – in liquidazione
 - GROSSETO SVILUPPO SPA – in liquidazione
 - CONSORZIO GROSSETO LAVORO – in liquidazione
 - ETRURIA INNOVAZIONE SPA – in liquidazione
 - MATTATOI DI MAREMMA SRL – in liquidazione
4. l'alienazione delle partecipazioni nelle seguenti società:
 - FIDI TOSCANA SPA

- SAT AUTOSTRADE S.P.A
- IPPODROMO DEL CASALONE SRL

DATO ATTO che a seguito della chiusura definitiva del CONSORZIO GROSSETO LAVORO, di ETRURIA INNOVAZIONE SPA, di MATTATOI DI MAREMMA e della trasformazione del Polo Universitario Grossetano scarl in Fondazione Polo Universitario Grossetano ets avvenuta con atto rogato dal Dott. Riccardo Menchetti, Notaio in Monte Argentario, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Grosseto, rep. 30124 del 19/12/2017, nella deliberazione di C.P. n. 44 del 17.12.2018 recante “*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100*” veniva stabilito:

- il mantenimento senza razionalizzazione nelle seguenti società:

NETSPRING SRL

COSVIG SRL

SEAM S.P.A.

GROSSETO FIERE SPA

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SCRL

- il mantenimento con razionalizzazione da parte della società:

RAMA SPA

- la dismissione delle partecipazioni nelle seguenti società:

IPPODROMO DEL CASALONE

FIDI TOSCANA S.P.A;

SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA SPA

GROSSETO SVILUPPO SPA in liquidazione

COSECA S.R.L. in liquidazione

DATO ATTO che per quanto concerne, nello specifico la FONDAZIONE POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO a seguito del processo di trasformazione sopra citato la medesima già non veniva riportata nell'ambito delle partecipazioni assoggettate alla revisione periodica 2018 sia avendo riguardo al TUSP e alle definizioni che il medesimo fornisce di *partecipazione* quale *titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi e di società quali organismi di cui ai titolo V e VI, capo I, libro V del codice civile anche aventi ad oggetto lo svolgimento di attività consortili ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile*, sia alla luce degli *Indirizzi forniti per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche* da parte del MEF Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti.

DATO ATTO che nell'anno 2019 rispetto alle medesime società, si riporta quanto segue:

- RAMA S.p.A.: con nota Prot. n. 26797 del 25.09.2019 il Servizio Patrimonio e Provveditorato richiedeva alla società una relazione su quanto è stato effettivamente realizzato in ordine al processo di razionalizzazione in corso e la società ha presentato in data 02/12/2019 prot. 36367 il Piano Ristrutturazione stragiudiziale del debito bancario 2017 – 2021 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- SAT AUTOSTRADE S.P.A: con atto notarile del 19.03.2019, a seguito di procedura ad evidenza pubblica la cui documentazione è depositata agli atti dell'ufficio, è stata ceduta la quota di partecipazione della Provincia ad Autostrade per l'Italia S.P.A;
- FIDI TOSCANA SPA: a seguito dell'attivazione della procedura di dismissione come stabilita dallo Statuto da parte della Provincia, la società con nota Prot. n. 27229 del 27.09.2019 ha comunicato di avere offerto ai soci le azioni da dimettere ma le stesse sono state inoptate e che pertanto la società avrebbe provveduto all'indizione di asta pubblica aperta sia ai soci che ai terzi; l'avviso risulta essere stato pubblicato in data 20.11.2019 con termine fissato per presentazione delle offerte in data 06.03.2020;
- IPPODROMO CASALONE a seguito dell'attivazione delle procedura di dismissione da parte della Provincia, il cui relativo avviso è andato deserto il Servizio Patrimonio ha provveduto a comunicare in data 16.10.2018 la volontà di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 175/2016 il quale prevede che in caso di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4 la partecipata è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile"; in data 25.09.2019 Prot. n. 26795 il Servizio Patrimonio ha chiesto una reazione in ordine a quanto in merito realizzato a cui non è seguita risposta.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante da quanto meglio sopra esposto e della revisione periodica, di cui agli allegati A e B alla presente deliberazione, come da modulistica fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con la Corte dei Conti e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO della volontà dell'Amministrazione di mantenere le sottoindicate partecipazioni senza alcuna azione di razionalizzazione:

NETSPRING SRL

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) D.Lgs. 175/2016 e s.mm.ii.) e ha presentato un risultato positivo negli ultimi cinque esercizi.

COSVIG SRL

ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7 D.Lgs. 175/2016 e s.mm.ii.) e ha presentato un risultato positivo negli ultimi cinque esercizi.

SEAM S.P.A.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) D.Lgs. 175/2016 e s.mm.ii.) e ha presentato un risultato positivo negli ultimi cinque esercizi.

GROSSETO FIERE SPA

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7 D.Lgs. 175/2016 e s.mm.ii.) e ha presentato un risultato positivo negli ultimi quattro esercizi.

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SCRL

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) D.Lgs. 175/2016 e s.mm.ii.) e ha presentato un risultato positivo negli ultimi cinque esercizi.

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione di alienare le sottoindicate partecipazioni:

IPPODROMO DEL CASALONE

non rientra in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (art.20 comma 2 lett. a) D.Lgs. 175/2016 e s.mm.ii.) e ha presentato un risultato negativo negli ultimi 5 esercizi (art. 20, comma 2, lett. e) D.Lgs. 175/2016 e s.mm.ii.) .

FIDI TOSCANA S.P.A

non rientra in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (art.20 comma 2 lett. a) D.Lgs. 175/2016 e s.mm.ii.) e ha presentato un risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi (art. 20, comma 2, lett. e) D.Lgs. 175/2016 e s.mm.ii.).

DATO ATTO delle società poste in liquidazione :

GROSSETO SVILUPPO SPA in liquidazione

non rientra in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (art.20 comma 2 lett. a) D.Lgs. 175/2016 e s.mm.ii.), ha presentato un risultato negativo negli ultimi 5 esercizi (art. 20, comma 2, lett. e) D.Lgs. 175/2016 e s.mm.ii.) e ha un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori (art.20, comma 2, lett. b) D.Lgs. 175/2016 e s.mm.ii.).

COSECA S.R.L. in liquidazione

non rientra in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (art.20 comma 2 lett. a) D.Lgs. 175/2016 e s.mm.ii.) e ha presentato un risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi (art. 20, comma 2, lett. e)D.Lgs. 175/2016 e s.mm.ii.).

DATO ATTO della volontà dell'Amministrazione di mantenere la partecipazione in RAMA Spa con azione di razionalizzazione a carico della società, come da documentazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO altresì che per società RAMA S.p.A verrà monitorato il relativo processo di razionalizzazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20, commi 1 e 2 e all'art. 26 comma 11 tale piano, e verranno verificati i risultati in sede di ricognizione 2020 con riferimento alla situazione 31.12.2019;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Edilizia, patrimonio e servizi alle persone in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. di approvare la *Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2018* di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia alla data del 31 dicembre 2018, come da allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante *recante Scheda per la rilevazione delle partecipazioni - Revisione periodica ex art. 20 TUSP - dati relativi all'anno 2018*;
3. di dare atto che, sulla base delle motivazioni specificatamente riportate nell'allegato citato, vengono mantenute senza razionalizzazione le partecipazioni nelle seguenti società:

NETSPRING SRL

COSVIG SRL

SEAM S.P.A.

GROSSETO FIERE SPA

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SCRL

4. di dare atto che viene mantenuta, a condizione delle specifiche misure di razionalizzazione proposte che verranno in ogni conto monitorate, con razionalizzazione la partecipazioni nella seguente società, come da documentazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale:

RAMA SPA

5. di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni da alienare:

IPPODROMO DEL CASALONE

FIDI TOSCANA S.P.A;

6. di dare atto che risultano ancora in liquidazione:

GROSSETO SVILUPPO SPA in liquidazione

COSECA S.R.L. in liquidazione

7. di dare atto che nell'allegato elenco sono state espressamente riportate le motivazioni per ciascuna delle partecipazioni da alienare;
8. di inviare la presente deliberazione a tutte le società partecipate della Provincia;
9. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
10. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione consiliare n° 39 del 19/12/2019

ALLEGATO "E"

La proposta iscritta al punto n. 4 dell'ordine del giorno: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 . " viene introdotta dal Dirigente Dr.ssa Silvia Petri.

La proposta di deliberazione in oggetto viene quindi posta in votazione, per alzata di mano, con il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente della Provincia

COMPONENTI PRESENTI	N	7
COMPONENTI ASTENUTI	N.	2 (Aldi, Giuntini)
COMPONENTI VOTANTI	N	5
VOTI FAVOREVOLI	N	5
VOTI CONTRARI	N	0

Viene posta in votazione, sempre per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente della Provincia.

COMPONENTI PRESENTI	N	7
COMPONENTI ASTENUTI	N.	0
COMPONENTI VOTANTI	N	7
VOTI FAVOREVOLI	N	7
VOTI CONTRARI	N	0

Ai sensi 134.4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, pertanto, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

La stesura integrale degli interventi, per le necessarie operazioni di trascrizione delle bobine di registrazione, sarà portata in approvazione in una successiva seduta consiliare.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Emilio Ubaldino

La presente deliberazione:

- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della L. 18 giugno 2009, n.69, è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico in data 19/12/2019 e vi è rimasta per 15 gg consecutivi.

- Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D. Lgs. n°267 del 2000, è divenuta esecutiva, in data _____ per decorrenza del termine dalla data di pubblicazione.

Grosseto,

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Emilio Ubaldino